

PROVINCIA SUD SARDEGNA

GESTIONE STRALCIO EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

Allegato "E" alla
determinazione n 108/SA del 11.05.2016

DUVRI **(Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza)**

Procedura negoziata per l'affidamento per un trimestre dei servizi di pulizia e igiene ambientale degli immobili provinciali, rivolta alle Cooperative sociali di tipo "B" e loro Consorzi.

PREMESSA

L'art. 26, comma 1 lettera b, del D. Lgs. 81/08 impone al Datore di Lavoro di fornire alle Aziende Appaltatrici o ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Il comma 3 dello stesso articolo, inoltre, impone al datore di lavoro committente di promuovere la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi da interferenze (nel seguito denominato DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Il DUVRI deve essere sottoscritto dal concorrente già in fase di presentazione dell'offerta, per presa visione e accettazione delle condizioni descritte nello stesso. L'aggiudicatario, una volta conclusa la gara, con la comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività, potrà presentare proposte di integrazione al DUVRI, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro sulla base della propria esperienza; in nessun caso le eventuali integrazioni potranno giustificare modifiche o adeguamento dei costi della sicurezza individuati nel presente documento.

Nel caso in cui, durante lo svolgimento del servizio, si renda necessario apportare varianti al contratto, la Provincia procederà all'aggiornamento del DUVRI. Il DUVRI infatti, come precisato nella determinazione n. 3/2008 dell'AVCP, ora ANAC, non può considerarsi un documento "statico", ma necessariamente "dinamico", per cui la valutazione dei rischi effettuata prima dell'espletamento dell'appalto deve essere aggiornata in caso di situazioni mutate.

Ai sensi e per gli effetti del cit. art. 26 comma 5 si specificano di seguito i costi per la sicurezza:

€ 5.500,00, corrispondenti ai costi per la sicurezza necessari, per l'intera durata dell'appalto, ad eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri delle attività svolte e indicate nel capitolato speciale d'appalto.

LUOGHI OGGETTO DELL'APPALTO:

SEDE DI CARBONIA VIA FERTILIA	Tot. 1.765,00 MQ di cui: uffici: 882,50 servizi igienici: 88,25 aree comuni: a detrarre
SEDE DI CARBONIA VIA MAZZINI	1.650,00 MQ di cui: uffici: 825,00 servizi igienici: 82,50 aree comuni: a detrarre
CSL (Centro servizi per il lavoro) CARBONIA	500,00 MQ di cui: uffici: 250,00 servizi igienici: 25,00 aree comuni: a detrarre
SEDE DI IGLESIAS VIA ARGENTARIA	1.000 MQ di cui: uffici: 500,00 servizi igienici: 50,00 aree comuni: a detrarre
CSL (Centro servizi per il lavoro) IGLESIAS	425,00 MQ di cui: uffici: 212,50 servizi igienici: 21,25 aree comuni: a detrarre

PRINCIPALI MISURE DA ADOTTARE

PER ELIMINARE/RIDURRE AL MINIMO I RISCHI DA INTERFERENZE

Di seguito si presenta l'elenco delle principali misure da adottare per eliminare e, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi dovuti alle interferenze intervenendo nei luoghi di lavoro delle sedi della Ex Provincia di Carbonia Iglesias.

1) VIE DI FUGA E USCITE DI SICUREZZA

I corridoi e le vie di esodo devono essere mantenuti costantemente sgombri da materiali e strumenti di lavoro, anche se collocati in maniera temporanea, in condizioni tali da garantire una facile percorribilità in caso di emergenza.

2) RIDUZIONE DEL RISCHIO DI INSORGENZA DI INCENDIO

L'appaltatore e, per esso, il personale addetto al servizio non dovrà utilizzare prodotti chimici infiammabili, salvo nei casi in cui questi si rendano necessari e previo consenso dell'Amministrazione. I prodotti dovranno essere conservati nelle quantità strettamente necessarie alla conduzione delle attività e custoditi nei locali messi a disposizione dell'Amministrazione.

I rifiuti combustibili o pericolosi dovranno essere tempestivamente smaltiti e il loro deposito temporaneo dovrà comunque avvenire al di fuori delle vie di esodo (corridoi, scale, disimpegni) e in zone in cui non possano entrare in contatto con sorgenti di ignizione.

3) BARRIERE ARCHITETTONICHE / PRESENZA DI OSTACOLI

L'attuazione del servizio non deve creare barriere architettoniche od ostacoli alla percorrenza dei luoghi non assoggettati all'esecuzione delle attività.

Nel caso in cui, durante l'attuazione del servizio, si rendesse necessario impegnare un percorso, gli addetti del servizio pulizia dovranno segnalare adeguatamente il percorso alternativo e sicuro per il personale e gli utenti.

Gli strumenti e i materiali utilizzati dovranno essere collocati in modo tale da non costituire inciampo.

L'eventuale deposito di attrezzature non dovrà avvenire presso accessi, passaggi, vie di fuga; e si dovrà provvedere all'immediata raccolta e allontanamento al termine delle attività di pulizia.

4) USO DI PRODOTTI E/O SOSTANZE CHIMICHE DETERGENTI

L'impiego di prodotti e/o sostanze chimiche detergenti da parte dell'affidataria deve avvenire secondo specifiche modalità operative indicate sulle "Schede di Sicurezza" (conformi al D.M. 04.04.97) e Schede Tecniche, le quali che dovranno essere disponibili ed esibite su richiesta dell'Amministrazione.

Per quanto possibile, gli interventi che necessitano di prodotti e/o sostanze chimiche detergenti particolari, se non per lavoro d'urgenza, saranno programmati in modo tale da non esporre i dipendenti e gli utenti della Ex provincia al rischio derivante dal loro utilizzo.

E' fatto divieto di miscelare tra loro prodotti diversi o di travasarli in contenitori non correttamente etichettati.

Gli addetti del servizio pulizia dovranno conservare i prodotti e le sostanze chimiche esclusivamente nei locali e negli armadi messi a disposizione dall'Amministrazione, dovranno ridurre le scorte conservate presso l'edificio servito al quantitativo richiesto per la normale conduzione delle attività, dovranno vigilare sulla riconoscibilità di prodotti e sostanze e delle loro caratteristiche di pericolosità, dovranno vigilare sull'applicazione delle misure di protezione in caso di incidenti legati all'uso di prodotti e sostanze chimiche, non dovranno in alcun modo lasciare incustoditi prodotti e/o sostanze chimiche e loro contenitori, anche se

vuoti, dovranno vigilare affinché non avvengano versamenti accidentali o in eccesso rispetto alle necessità e dovranno comunque vigilare affinché la loro attività non possa dar luogo a inalazione o ingestione o contatto di sostanze pericolose con cute e mucose.

Dovrà essere effettuata la necessaria informazione al fine di evitare disagi a soggetti asmatici o allergici eventualmente presenti, anche nei giorni successivi all'impiego delle suddette sostanze.

5) SUPERFICI BAGNATE NEI LUOGHI DI LAVORO

Gli addetti del servizio dovranno effettuare la pulizia dei pavimenti negli orari concordati con l'Amministrazione, dovranno utilizzare idonei segnali per evidenziare il rischio di scivolamento su superfici di transito bagnate, dovranno tempestivamente rimuovere i segnali una volta che le superfici di transito non siano più scivolose.

Gli addetti del servizio, nel caso in cui riscontrino la presenza di attività della Amministrazione che determinano interferenze con quelle previste per il servizio stesso, dovranno informare l'Amministrazione stessa, al fine di concordare le opportune procedure per garantire la sicurezza nell'espletamento del servizio.

Di tali procedure, cui dovrà attenersi tutto il personale sia dell'Amministrazione che dell'appaltatore, verrà data adeguata informazione ai lavoratori interessati.

7) MISURE DI EMERGENZA

L'appaltatore dovrà formare il proprio personale e organizzare la propria struttura per la gestione delle eventuali emergenze in maniera coordinata con quella dell'Amministrazione.

In particolare, è da ritenere di massima importanza lo scambio di informazioni con l'Amministrazione, affinché si tenga debitamente conto, per la gestione dell'emergenza, dello svolgimento del servizio di pulizia e delle esigenze dei lavoratori che lo svolgono.

SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di rischio imminente per la vita e/o la salute dei lavoratori o degli utenti, l'Amministrazione potrà disporre la sospensione del servizio di pulizia, consentendone la ripresa solo quando sia nuovamente assicurato il rispetto della normativa vigente e siano state ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute al verificarsi dei citati rischi, l'Amministrazione non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'affidataria.

L'appaltatore dovrà rivolgersi alla Ex Provincia ogni qualvolta lo ritenga necessario al fine di verificare situazioni di potenziale rischio, riferibile all'attività del committente o di altra ditta eventualmente operante nella stessa area, previa adozione da parte sua di ogni opportuna cautela e misura di prevenzione.

Resta pure inteso che sulla base dei rischi specifici individuati, la ditta appaltatrice provvederà a:

- produrre un proprio documento di valutazione dei rischi specifici e/o Piano operativo di sicurezza;
- informare e provvedere alla formazione dei lavoratori (artt. 36 e 37 del DLgs 81/08);
- mettere a disposizione dei lavoratori adeguate attrezzature (art. 71 D.Lgs. 81/08);
- fornire ai lavoratori idonei DPI – Dispositivi di protezione individuale (art. 77 D.Lgs. 81/08).

Con la firma digitale apposta al presente documento l'appaltatore dichiara di aver preso visione del contenuto del presente D.U.V.R.I. e di accettarlo integralmente, divenendo responsabile per l'attuazione della parte di propria competenza.